

COMUNE DI SINAGRA

PROVINCIA DI MESSINA

N. 47 del Reg.

Del 05.07.2018

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA PATRIMONIO E MANUTENZIONE

OGGETTO	DETERMINAZIONE A CONTRARRE, PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO PER ESECUZIONE INTERVENTI DI S. U. PER RICOLMAMENTO BUCHE IN SEDE STRADALE - DI IMPORTO INFERIORE ALLA SOGLIA DI 40.000,00 EURO, COL SISTEMA DELL'AFFIDAMENTO DIRETTO ART. 32 - D.LGS 50/2016 E SMI - GIG:Z5A24276CE-
---------	--



COMUNE DI SINAGRA

Piazza San Teodoro, 1 ~ 98069 Sinagra
Telefono: 0941-594016 Fax: 0941-594372

Provincia di Messina

COPIA

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
DELL'AREA PATRIMONIO E MANUTENZIONE -
UFFICIO PATRIMONIO**

N. 47 del 05.07.2018

N. 164 Del 06.07.2018 Registro Generale

OGGETTO: DETERMINAZIONE A CONTRARRE, PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO PER ESECUZIONE INTERVENTI DI S. U. PER RICOLMAMENTO BUCHE IN SEDE STRADALE - DI IMPORTO INFERIORE ALLA SOGLIA DI 40.000,00 EURO, COL SISTEMA DELL'AFFIDAMENTO DIRETTO ART. 32 - D.LGS 50/2016 E SMI - GIG:Z5A24276CE-

L'anno duemiladiciotto, il giorno cinque del mese di luglio nel proprio ufficio

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

PREMESSO che:

- Con riferimento alla necessità di cui in oggetto, con delibera G.M. n° 85 del 15/06/2018, si è deciso:

<<1)-Di approvare, per quanto sopra esposto, la relazione di perizia protocollo n° 6952 del 14/06/2018 redatta dall'ufficio Patrimonio/Manutenzione, dell'importo complessivo di € 2.964,60, I.V.A. compresa.

2)-Di assegnare al Responsabile dell'Area Patrimonio/Manutenzione, per le necessità di riferimento, la suddetta somma di € 2.964,60.

3)-Di dare atto che al finanziamento della spesa di cui sopra si farà fronte con fondi del Bilancio Comunale.

4)-Di dare atto, ancora, che alle successive procedure per l'effettuazione del servizio di che trattasi, provvederà il Responsabile del Servizio.

5)-Di dare atto, altresì, che la spesa di cui sopra rientra tra le categorie di cui all'Art. 163 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267 e all'art. 8 del vigente Regolamento Comunale di Contabilità

6)-Di trasmettere copia della presente agli Uffici Ragioneria e Patrimonio/Manutenzione – loro sedi.>>

-Visti:

- il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, “Testo unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali” e, in particolare:
 - ✓ l'articolo 107 che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione, ivi compresa la responsabilità delle procedure di gara e l'impegno di spesa e l'articolo 109, comma 2, che assegna le funzioni dirigenziali ai responsabili di servizi specificamente individuati;

- ✓ l'articolo 151, comma 4, il quale stabilisce che le determinazioni che comportano impegni di spesa sono esecutivi con l'apposizione, da parte del responsabile del servizio finanziario del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
- ✓ gli articoli 183 e 191, sulle modalità di assunzione degli impegni di spesa;
- ✓ l'articolo 192, che prescrive la necessità di adottare apposita determinazione a contrattare per definire il fine, l'oggetto, la forma, le clausole ritenute essenziali del contratto che si intende stipulare, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base;
- ✓ l'art. 147-bis, in tema di controlli di regolarità amministrativa e contabile;
- ✓ l'articolo 3 della legge 136/2010, in tema di tracciabilità di flussi finanziari;
- il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e successivo Decreto correttivo 56/2017 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”, di seguito denominato D.Lgs. 50/2016, come modificato ed integrato con il D.Lgs 56/2017 e, in particolare:
 - ✓ l'articolo 30, sui principi per l'aggiudicazione e l'esecuzione di appalti e concessioni 124 sugli appalti di forniture e servizi sotto la soglia comunitaria;
 - ✓ l'articolo 35 sulle soglie di rilevanza comunitaria e metodi di calcolo del valore stimato degli appalti;
 - ✓ l'articolo 36 sui contratti sotto soglia;
 - ✓ l'articolo 32 sulle fasi delle procedure di affidamento;
 - ✓ l'articolo 33 sui controlli sugli atti delle procedure di affidamento;
 - ✓ l'articolo 95 sui criteri di aggiudicazione;
 - ✓ l'articolo 80 sui motivi di esclusione;
 - ✓ l'articolo 29 sui principi in materia di trasparenza;

-**DATO ATTO** che sono stati aboliti gli articoli dal 271 al 338 del Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, che riguardano le Acquisizioni di Forniture e Servizi e le Acquisizioni in Economia;

- **Visti:**

- il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e, in particolare, l'articolo 26, comma 3, il quale prevede che deve essere elaborato e allegato ai contratti d'appalto o d'opera un documento unico di valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI), che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze;

la Determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture n. 3 del 5 marzo 2008, la quale - con riferimento all'articolo 7 del D. Lgs. 626/1994, come modificato dall'articolo 3 della legge 3 agosto 2007 n. 123, e successivamente riprodotto nel citato articolo 26 comma 3 del D. Lgs. 81/2008 – ha escluso la necessità di predisporre il DUVRI e la conseguente stima dei costi della sicurezza relativi a rischi da interferenze, per i servizi per i quali non è prevista l'esecuzione all'interno della stazione appaltante, intendendo per “interno” tutti i locali/luoghi messi a disposizione dalla stazione appaltante per l'espletamento del servizio, anche non sede dei propri uffici;

-**CONSIDERATO**, in tema di qualificazione della stazione appaltante, quanto segue:

a) non è ancora vigente il sistema di qualificazione, previsto dall'articolo 38 del D. Lgs. 50/2016;

b) nel caso di specie, trattandosi di affidamento di importo inferiore ai 40.000,00 Euro, trova applicazione quanto prevede l'articolo 37, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, ai sensi del quale *“Le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000,00 euro e di lavori di*

importo inferiore a 150.000,00 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza";

-RILEVATO, pertanto, che non ricorrono comunque gli obblighi di possesso della qualificazione o di avvalimento di una centrale di committenza o di aggregazione con una o più stazioni appaltanti aventi la necessaria qualifica, ai sensi dell'articolo 37, commi 2 e 3, del D.Lgs. 50/2016;

-DATO ATTO che:

In termini generali, i comuni e gli altri enti locali ("restanti amministrazioni" di cui al comma 449 dell'art. 1 della legge 27/12/2006, n° 296) hanno la facoltà e non l'obbligo di utilizzare le convenzioni; nel caso in cui non se ne avvalgano, debbono comunque utilizzarne i parametri prezzo-qualità per le proprie gare autonomamente gestite;

- 1) tuttavia, anche gli enti locali sono obbligati ad utilizzare le convenzioni nei seguenti casi:
- 2) In applicazione dell'articolo 9, comma 3, del d.l. 66/2014, convertito in legge 89/2014, che prevede l'individuazione ogni anno di categorie di beni e servizi (non lavori) e loro soglie di valore, al superamento delle quali è comunque obbligatorio ricorrere a Consip o ad altri soggetti aggregatori;
- 3) In applicazione dell'attuale articolo 1, comma 512, della legge 208/2015, che obbliga tutte le amministrazioni pubbliche (e le società partecipate) individuate dall'Istat ad acquisire beni e servizi informatici esclusivamente da Consip o altri soggetti aggregatori. Tuttavia, ciò nei limiti dei "beni e servizi disponibili";
- 4) In applicazione dell'articolo 1, comma 7, del d.l. 95/2012, convertito in legge 135/2012, per le categorie merceologiche di:
 - § energia elettrica,
 - § gas,
 - § carburanti rete e carburanti extra-rete,
 - § combustibili per riscaldamento,
 - § telefonia fissa e telefonia mobile;

-DATO ATTO che:

L'intervento urgente oggetto del presente provvedimento non rientra in alcuna delle fattispecie di cui ai precedenti punti 1 – 2 – 3 - 4;

- Rilevato nuovamente che in applicazione dell'articolo 36, comma 2, lettera a), del D.Lgs. 50/2016, come modificato ed integrato con il D.Lgs 56/2017, è possibile la procedura negoziata mediante affidamento diretto;
- Stabilito di procedere, appunto, mediante affidamento diretto e non attraverso le procedure ordinarie delle quali, comunque, ai sensi del citato articolo 36, comma 2, del D.Lgs 50/2016 è possibile avvalersi, poiché la scelta della procedura mediante affidamento diretto che si attiva col presente provvedimento garantisce adeguata apertura del mercato l'individuazione dell'operatore economico in modo da non ledere, bensì attuare, i principi enunciati dall'articolo 30 del D.Lgs 50/2016, così da rispettare il presupposto per non avvalersi delle procedure ordinarie, nel rispetto, appunto, dei principi generali codicistici;
- Dato atto che la motivazione per procedere all'affidamento diretto è la seguente:
 - a) il principio di economicità è garantito dalla circostanza che la fissazione dell'importo a base della negoziazione è stato determinato non mediante un confronto diretto tra Comune ed affidatario, ma sulla base di Perizia redatta in data 11/06/2018 dall'ufficio competente, registrata al protocollo n° 6952, del 14/06/2018;
 - b) il principio dell'efficacia viene rispettato, perché l'affidamento non è assegnato in ragione della convenienza del prestatore, ma per rispondere alle esigenze tecniche del Comune, che attraverso l'esecuzione del contratto conseguente alla necessità di fare luogo con immediatezza, anche per ragioni di sicurezza del traffico veicolare;

In particolare, si rispettano i principi posti dall'articolo 30 anche nel caso di specie, ancorché non si negozi direttamente con un solo operatore economico, ricorrendone i presupposti per la procedura negoziata, in analogia a quanto prevede l'articolo 63 del D. Lgs. 50/2016, si procederà a richiedere offerta preventiva ad un solo operatore economico attesa l'urgenza correlata a ragioni di

sicurezza, al fine anche di ridurre i relativi tempi per addivenire al concreto avvio dell'esecuzione dell'intervento;

-RILEVATO che il comma 6 dell'articolo 36 non chiarisce quali strumenti attuativi del “mercato elettronico” si possono utilizzare, se gli “strumenti di acquisto”, oppure se gli “strumenti di negoziazione”. Sotto la soglia dei 40.000,00 Euro appare dunque possibile anche avvalersi della richiesta d'offerta;

-RITENUTO, in merito al criterio di gara, di avvalersi del criterio del minor prezzo;

Visti altresì:

-lo Statuto del Comune;

-il Regolamento Comunale sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi e, in particolare, gli articoli relativi alle funzioni e sugli atti di competenza dirigenziale/dei responsabili di servizio;

-il Regolamento Comunale di Contabilità e, in particolare, gli articoli relativi alle procedure di impegno di spesa;

- il Vigente Regolamento Comunale per la Disciplina dei Contratti;

-CONSIDERATO che occorre farsi luogo, senza indugio, all'esecuzione dell' intervento urgente di riferimento;

-Visti:

•l'articolo 1, comma 65 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 che pone le spese di funzionamento dell'Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici (di seguito ANAC) a carico del mercato di competenza per la parte non coperta dal finanziamento a carico del Bilancio dello Stato;

•l'articolo 1, comma 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, il quale dispone che l'ANAC, ai fini della copertura dei costi relativi al proprio funzionamento, determini annualmente l'ammontare delle contribuzioni dovute dai soggetti, pubblici e privati, sottoposti alla sua vigilanza, nonché le relative modalità di riscossione;

•la deliberazione dell'ANAC 22 dicembre 2015, n. 163, che fissa per l'entità della contribuzione per i Contratti di Lavori Pubblici, Forniture e Servizi, come segue:

IMPORTO POSTO A BASE DI GARA	Quota stazioni appaltanti	Quota operatori economici
Inferiore a € 40.000,00	Esente	Esente
Uguale o maggiore a € 40.000,00 e inferiore a € 150.000,00	€ 30,00	Esente
Uguale o maggiore a € 150.000,00 e inferiore a € 300.000,00	€ 225,00	€ 20,00
Uguale o maggiore a € 300.000,00 e inferiore a € 500.000,00		€ 35,00
Uguale o maggiore a € 500.000,00 e inferiore a € 800.000,00	€ 375,00	€ 70,00
Uguale o maggiore a € 800.000,00 e inferiore a € 1.000.000,00		€ 80,00
Uguale o maggiore a € 1.000.000,00 e inferiore a € 5.000.000,00	€ 600,00	€ 140,00
Uguale o maggiore a € 5.000.000,00 e inferiore a € 20.000.000,00	€ 800,00	€ 200,00
Uguale o maggiore a € 20.000.000,00		€ 500,00

-RILEVATO che:

•in generale, per tutti i contratti pubblici soggetti all'applicazione del D.Lgs. 50/2016 il servizio competente deve richiedere all'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture, l'attribuzione, tramite il Sistema Informativo di Monitoraggio della Contribuzione (SIMOG), del codice di identificazione del procedimento di selezione del contraente (CIG) e, entro 30 giorni dalla data di attribuzione del CIG, deve effettuare il pagamento del contributo a favore della stessa Autorità, nei limiti di seguito indicati;

•in particolare:

o in caso di contratti di importi inferiori a 40.000,00 Euro, va richiesto il CIG, ma vi è l'esenzione dal pagamento del contributo;

o in caso di contratti il cui importo a base di gara sia pari o superiore a 40.000,00 Euro, va chiesto il CIG e va fatto il versamento del contributo, negli importi prescritti;

-**ATTESO** che, in data 27/06/2018 è stato ottenuto dall'ANAC il CIG il cui numero attribuito è Z5A24276CE;

-**DATO ATTO**, altresì, che in relazione all'intervento di riferimento, la somma da impegnare risulta essere pari ad € 2.964,60, IVA compresa;

-**DATO ATTO** dell'avvenuta verifica dell'insussistenza a carico dello scrivente di conflitti di interessi con i destinatari del provvedimento, ai sensi degli artt. 5 e 6 della L. R. 10/1991 e smi;

-**VISTO** il Decreto del Ministero dell'Interno del 09/02/2018 con il quale il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario anno 2018/2020 era stato ulteriormente differito al 31/03/2018;

-**VISTO** l'Ord. Amm. EE.LL. vigente nella Regione Sicilia approvato con L.R. 15/03/1963, n. 16 e s.m.i.;

- **VISTA** la Determina Sindacale n. 11 del 01/06/2018;

- **VISTO** il Regolamento di Contabilità Comunale;

- **Visto** il D.Lgvo 50/2016 del 18/04/2016 e successivo D. Lgs 56/2017

- **VISTA** la L. R. n° 12 del 12/07/2011;

- **VISTO** il DPRS n° 13/2012;

- **VISTA** la circolare prot. n° 86313/DRT del 04/05/2016;

- **VISTO** il comunicato del Presidente dell'ANAC dell'11/05/2016;

-**VISTE** le Linee Guida ANAC n.4 approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n.1097 del 26-10-2016;

- **VISTO** il D. Lgs. n° 267/2000;

- **VISTO** lo Statuto Comunale;

D E T E R M I N A

- 1) Di procedere alla scelta del contraente per l'affidamento della fornitura di conglomerato bituminoso per esecuzione interventi di S.U. per ricolmamento buche in sede stradale, mediante affidamento diretto ad operatore idoneo e di fiducia, secondo le previsioni del "D. Lgs. 50/2016, come modificato ed integrato con il D.Lgs 56/2017, art. 36, comma 2, lettera a)", in base al prezzo più basso inferiore a quello posto a base di gara, previa richiesta di offerta ad unico operatore idoneo, stante l'urgenza di farsi luogo alla esecuzione dell'intervento di che trattasi, per ragioni di sicurezza del traffico veicolare;
- 2) Di dare atto che la spesa complessiva necessaria, pari ad € 2.964,60, è imputata al seguente codice di bilancio al Titolo 2 - Missione 1 - Programma 11 - Capitolo 2524 - <Utilizzo proventi vendita Area PIP Molino Vecchio>, del redigendo bilancio di previsione dell'esercizio finanziario anno 2018/2020, in corso di formazione;
- 3) Di dare atto che:
 - La spesa di cui sopra rientra tra le categorie di cui all'Art. 163 del D. Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267 e all'art. 8 del vigente Regolamento Comunale di Contabilità.
 - Il mancato affidamento dell'intervento in oggetto, espone l'Ente al mancato assolvimento di precisi obblighi in materia di sicurezza.
 - Il rapporto contrattuale con l'affidatario sarà perfezionato mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio e sottoscrizione della determina di affidamento.
 - Si farà luogo agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n° 136 del 13/08/2010, relativamente ai pagamenti discendenti in seguito all'affidamento del servizio di che trattasi.
 - Dell'acquisizione del Codice Identificativo Gara "**Z5A24276CE**";
 - La presente sarà pubblicata:
 - per 15 gg. consecutivi all'A.P. On-Line dell'Ente,
 - nella sezione apposito del sito istituzionale entro giorni 7 dalla pubblicazione all'A.P. dell'atto integrale, pena la nullità dell'atto stesso (L.R. 11/2015);

- 4) Di approvare gli uniti schemi per la richiesta di offerta e dichiarazioni da rendere a cura dell'operatore cui sarà fatta richiesta di offerta per l'affidamento diretto della fornitura di che trattasi.
- 5) Di trasmettere copia della presente all'ufficio Ragioneria e al Sig. Sindaco – LL.SS., per quanto di rispettiva competenza.

Il Funzionario Responsabile dell'Area
Patrimonio e Manutenzione
Attributario di Funzioni Dirigenziali
F.to P.E. Sirna Calogero

COMUNE DI SINAGRA

Prov. di Messina

SERVIZIO FINANZIARIO

VISTO: Si attesta la regolarità contabile in ordine alla
copertura finanziaria, ai sensi dell'art.151 – comma 4
– del Decreto Legislativo 18/08/2000, n.267.

Lì, 06.07.2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to GIUSEPPE FAZIO

COMUNE DI SINAGRA
Prov. di Messina

Il sottoscritto Segretario Comunale, su conforme relazione dell'Addetto alle pubblicazioni,

A T T E S T A

Che la presente determinazione sarà pubblicata sull'Albo Pretorio on line istituito sul sito informatico istituzionale dell'Ente (art.32 legge n.69/2009 e art.12 L.R.n.5/2011) per quindici giorni consecutivi

dal 06.07.2018 al 21.07.2018

Dalla Residenza Comunale, lì , 06.07.2018

L'Addetto alle pubblicazioni
F.to Maria Bonfiglio

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Carmela Stancampiano

Copia conforme all'originale, in carta libera, per uso amministrativo.

Dalla Residenza Comunale, lì

IL SEGRETARIO COMUNALE